



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 34, riunita in udienza il 26/01/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

, Presidente
elatore
iudice

in data 26/01/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15707/2022 depositato il 04/11/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220033927249000 IVA-ALTRO 2014

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.11.2022, la _____ ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120220033927249000, relativa a maggior debito IVA per l'anno 2014, derivante da controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/1973 e/o art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione Modello Unico 2015, dell'importo complessivo di euro 716,27 notificata via pec il 07.0.7.2022.

A sostegno del ricorso ha dedotto: la inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo pec che non risulta inserito nei pubblici elenchi; la inesistenza/nullità della notifica perché l'atto risulta trasmesso via pec in copia informatica non sottoscritta digitalmente; la nullità per assenza e contraddittorietà della motivazione; l'assenza di valida sottoscrizione non essendo identificabile se la sottoscrizione è stata apposta da direttore dell'ufficio o da soggetto delegato; la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/73 che prevede che il concessionario notifichi la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Infine, ha dedotto la nullità per assenza di motivazione sul calcolo di oneri e interessi e per applicazione di aggio illegittimo. In conseguenza di ciò ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la legittimità dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Rilievo decisivo e assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione assume quello concernente la pretesa decadenza.

Come risulta dall'esame della cartella impugnata, essa scaturisce da un "controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72" (cfr. pag. 5 della cartella).

Ciò comporta che trova applicazione nel caso di specie il termine di decadenza di tre anni previsto per la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario nel caso in cui risulti un debito a carico del contribuente iscritto a ruolo a seguito di controllo automatizzato.

L'art. 25 d.P.R. n. 602/73 prevede, infatti, che "1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

Nel caso di specie si verte nell'ipotesi di cui al secondo comma, lettera a), con la conseguenza che, trattandosi di controllo basato sulla dichiarazione presentata nel 2015 (anno d'imposta 2014), la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2018, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (presentazione avvenuta nel 2015), laddove essa invece risulta notificata il 7.07.2022, quindi quando il termine di decadenza era già spirato.

Peraltro, anche a voler ritenere che si versi nella ipotesi di tributo dovuto non a seguito di controllo automatizzato ma di controllo formale e che quindi la fattispecie rientri nell'ipotesi di cui al secondo comma, lettera b) del citato art. 25 d.P.R. n. 602/73, ritenendosi improprio il riferimento a controllo automatizzato, la notifica della cartella risulterebbe comunque tardiva, perché avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.12.2019, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Né l'Agenzia dell'Entrate Riscossione ha eccepito – non avendo nella memoria difensiva formulato alcuna difesa in relazione al motivo di impugnazione concernente la decadenza - né tanto meno provato di aver precedentemente inviato atti che abbiano impedito la decadenza.

Alla luce di ciò, il ricorso va accolto e la cartella impugnata annullata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio sulla scorta dei parametri vigenti, applicando i valori non inferiori ai minimi, tenuto conto dell'importo del tributo e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Luciano Coppola che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 180,00 per compensi ed in € 30,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Luciano Coppola.

Il giudice estensore

dott.

Il Presidentedott.